



ROMA CAPITALE

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA LA PREFETTURA - U. T. G. DI ROMA**  
**E**  
**ROMA CAPITALE**

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA  
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI  
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

La Prefettura — U.T.G. — di Roma, nella persona del Prefetto Giuseppe Pecoraro;

Roma Capitale e tutti i soggetti partecipati e controllati che costituiscono il "Gruppo Roma Capitale", rappresentati dal Sindaco Giovanni Alemanno

**PREMESSO**

- che si ritiene utile rafforzare la collaborazione tra la Prefettura — Utg, Roma Capitale e tutti i soggetti partecipati e controllati che costituiscono il "Gruppo Roma Capitale", nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori ovvero delle

A

prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e che interessano in modo particolare il ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;

- che tale collaborazione, improntata alla spontanea adesione, è pienamente conforme alle linee di indirizzo contenute nella direttiva del Sig. Ministro dell'Interno datata 23 giugno 2010 improntata a valorizzare forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione dell'opera;

- che ai sensi della direttiva summenzionata le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, tenendo conto che è stato riscontrato che l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione e che quindi vanno sottoposte alle verifiche antimafia ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998, indipendentemente dal relativo importo contrattuale;

- che le attività imprenditoriali "sensibili" vengono da detta direttiva individuate nelle seguenti:

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

ART. 1

Roma Capitale e tutti i soggetti facenti parte del "Gruppo Roma Capitale" si impegnano ad inserire nei propri documenti contrattuali le seguenti specifiche disposizioni:

- 1 clausola che contenga l'obbligo per le imprese aggiudicatarie o affidatarie di comunicare a Roma Capitale e ai soggetti facenti parte del "Gruppo Roma Capitale" che assumano la veste di Stazione Appaltante, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi "sensibili" di cui alle premesse, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta, per qualsiasi motivo.
- 2 Clausola che contenga l'obbligo a carico di Roma Capitale e dei soggetti facenti parte del "Gruppo Roma Capitale" di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo 1, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
- 3 Clausola risolutiva espressa che consenta, nel caso di informativa interdittiva del Prefetto di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
- 4 Previsione di una Penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale.

## ART. 2

1 Roma Capitale e i soggetti facenti parte del "Gruppo Roma Capitale" si impegnano affinché tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998.

2 Nel caso in cui i sub-contratti siano di importo inferiore a quello indicato nell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 252/1998, l'autorizzazione al subappalto di cui all'articolo 118 del d.lgs. n.163/2006, può essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni di cui al par.1.

### ART. 3

Roma Capitale e i soggetti facenti parte del "Gruppo Roma Capitale" si impegnano a sottoporre alle verifiche antimafia di cui all'articolo 2 par. 1, tutte le tipologie di prestazioni "sensibili" di cui alle premesse, anche se non inquadrabili nel subappalto.

### ART. 4

1 Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà immediata comunicazione a Roma Capitale, la quale applicherà o farà applicare la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.


2 Roma Capitale e i soggetti facenti parte del "Gruppo Roma Capitale" si impegnano, altresì, a valutare le cd. informative supplementari atipiche, adottate ai sensi dell'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629; convertito in legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998.

### ART. 5

1 Le diverse modalità di collaborazione previste nel presente protocollo hanno una valenza meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alcuna forma di avvalimento, validazione, di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile.

### ART. 6

1 Qualora Roma Capitale e i soggetti facenti parte del "Gruppo Roma Capitale" non ottemperino agli impegni derivanti dal protocollo medesimo o tengano comportamenti in contrasto con il principio di leale e reciproca collaborazione, la Prefettura — Utg, previa comunicazione a Roma Capitale, procede all'unilaterale denuncia del protocollo, recedendo dagli impegni assunti.




**ART. 7**

**Roma Capitale si obbliga, anche per gli enti facenti parte del "Gruppo Roma Capitale", ad estendere gli impegni derivanti dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa ai soggetti che assumano la veste di Stazione Appaltante in forza di rapporti convenzionali.**


Roma, li 21 luglio 2014

**IL PREFETTO DI ROMA**



**(Giuseppe Pecoraro)**

**IL SINDACO DI ROMA CAPITALE**



**(Giovanni Alemanno)**